



REGOLAMENTO ORGANICO

(approvato dal Consiglio Nazionale in data 28/05/2011 – modificato dal Consiglio Nazionale il 05/04/2014)

TITOLO I – Soci

Art. 1

La qualifica ed i compiti di socio dell'ANBIMA sono stabiliti dall'art. 5 dello Statuto. I soci, inoltre, accettano senza riserve le norme statutarie ed i regolamenti della stessa ANBIMA e ne fanno proprie le finalità.

A tutte le cariche sociali previste dallo Statuto Nazionale sono eleggibili tutti i soci dell'ANBIMA. Per accedere alle cariche sociali nazionali, regionali e provinciali, il socio dovrà essere iscritto, oltre che per l'anno in corso di svolgimento dei rispettivi Congressi, anche per almeno i due anni precedenti.

TITOLO II – Unità di Base

Art. 2

L'Unità di Base è la struttura fondamentale dell'ANBIMA, ha il compito di attuare nel proprio ambito le finalità dell'Associazione e conforma la sua attività sociale all'art. 5 dello Statuto associazionistico.

TITOLO III – Congresso Nazionale

Art. 3

Lo svolgimento dei Congressi Nazionali è stabilito dall'art. 6 dello Statuto ed il numero dei Delegati eletti dai Congressi Regionali è stabilito dall'Art. 27 del Regolamento Pre-Congressuale. Le Assemblee congressuali ed i relativi deliberati sono ritenuti validi in prima convocazione con la presenza del 51 % dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di partecipanti.

Al Congresso Nazionale Straordinario hanno diritto a partecipare i Delegati del Congresso Nazionale Ordinario precedente, a condizione che conservino le qualifiche di soci ANBIMA. In caso contrario la sostituzione avverrà con i primi dei non eletti nei vari Congressi Regionali ultimamente celebrati.

TITOLO IV – Consiglio Nazionale

Art. 4

La composizione ed i compiti del Consiglio Nazionale sono stabiliti dall'art. 8 dello Statuto e dal Regolamento dei Congressi che, a sua volta, stabilisce il numero dei Consiglieri Nazionali e la loro suddivisione di rappresentanza regionale.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di componenti eletti, entreranno a far parte del Consiglio Nazionale i candidati che in graduatoria seguono immediatamente l'ultimo eletto della Regione di rappresentanza dei surrogandi. Qualora dopo l'ultimo eletto non ci siano altri candidati e sempreché il numero dei Consiglieri sia superiore alla metà dei componenti eletti, il Consiglio Nazionale rimane in carica con il numero dei componenti ridotto fino al Congresso Nazionale. Il Consigliere Nazionale decade dalla carica per:

- dimissioni o decesso,
- a seguito di decadenza per inadempienza alle norme statutarie su provvedimento del Consiglio Nazionale
- per tre assenze consecutive ingiustificate al Consiglio Nazionale

Nel caso venga a mancare un numero di Consiglieri eletti superiore alla metà del "plenum", deve essere convocato un Congresso Straordinario Nazionale entro sei mesi per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

Le sedute del Consiglio Nazionale saranno regolarizzate con un Regolamento apposito per la presentazione di emendamenti, discussioni, deliberazioni e quanto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO V – Presidente Nazionale

Art.5

I compiti e le funzioni del Presidente Nazionale sono stabiliti dall'Art. 9 dello Statuto.

Art.6

I compiti e le funzioni del Vice Presidente Nazionale sono stabiliti dall'Art. 10 dello Statuto.

Il Vice Presidente Nazionale è eletto, su indicazione del Presidente o del candidato alla Presidenza, dal Congresso Nazionale a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

TITOLO VI – Giunta Esecutiva Nazionale

Art. 7

I compiti della Giunta Esecutiva Nazionale sono stabiliti dall'Art.11 dello Statuto .

La Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, viene eletta dai Consiglieri Nazionali nella prima riunione post-Congresso Nazionale Ordinario ed è composta dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e da 3 Consiglieri Nazionali.

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta al mese e ogni volta lo ritenga opportuno. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti.

Il Segretario Nazionale presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale.

Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in assenza, dal componente più giovane di età.

TITOLO VII – Segretario Nazionale

Art. 8

I compiti del Segretario Nazionale sono contemplati nell'Art. 12 dello Statuto

TITOLO VIII – Tesoriere

Art. 9

I compiti del Tesoriere Nazionale sono stabiliti dall'Art.13 dello Statuto.

Il Tesoriere è eletto, su proposta del Presidente Nazionale, con voto a scrutinio segreto, dal Consiglio Nazionale tra i Soci dell'ANBIMA.

TITOLO IX – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 10

La composizione e i compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono previsti dall'Art.14 dello Statuto.

I Revisori dei Conti possono non essere soci ANBIMA, il Presidente del Collegio dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario ed in accordo con il Presidente Nazionale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale e vi partecipa, senza diritto di voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un suo delegato, per relazionare annualmente sulla gestione finanziaria dell'ANBIMA.

TITOLO X – Collegio Nazionale dei Proviviri

Art. 11

La composizione e i compiti del Collegio Nazionale dei Proviviri sono previsti dall'Art.15 dello Statuto.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri ha facoltà di assistere, senza diritto di voto e se invitato, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario ed in accordo con il Presidente Nazionale.

Le riunioni del Collegio Nazionale dei Proviviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

TITOLO XI – Consulta Artistica Nazionale

Art. 12

La composizione della Consulta Artistica Nazionale è stabilita dall'Art.16 dello Statuto.

La Consulta Artistica Nazionale ha il compito di:

- proporre e fornire indicazioni sull'attività artistica;
- proporre e fornire indicazioni in merito ai corsi e seminari per Direttori e componenti dell'Organico;
- proporre e fornire indicazioni in merito ai concorsi di esecuzione e composizione;
- proporre e fornire indicazioni in merito agli stage didattici e di carattere sociale in modo particolare rivolti ai giovani;
- collaborare alla parte artistica e musicale della rivista "Risveglio Musicale".

TITOLO XII – Conferenza Organizzativa Nazionale

Art. 13

A metà di ogni mandato, cioè ogni due anni, la Giunta Esecutiva Nazionale, così come stabilito dall'Art.11 dello Statuto, organizza la Conferenza Organizzativa Nazionale.

Partecipano di diritto:

- Giunta Nazionale
- Segretario Nazionale;
- Tesoriere
- Presidenti Regionali;
- Presidente della Consulta Artistica Nazionale;
- Caporedattore Rivista "Risveglio Musicale";
- Presidente Commissione Cultura;
- Presidente Commissione Giuridico-Fiscale.

Potranno partecipare, su invito della Presidenza Nazionale, esperti dei temi trattati e personalità del mondo politico- artistico- musicale.

La Conferenza Organizzativa Nazionale svolgerà un tema inerente alle problematiche e all'attività dell'ANBIMA e sarà anche un momento di verifica dell'attività svolta.

Almeno tre mesi prima della Conferenza Organizzativa Nazionale, il Consiglio Nazionale indicherà tema, progetti e obiettivi da discutere.

Prima della Conferenza Organizzativa Nazionale ogni presidente dovrà convocare una Conferenza Organizzativa Regionale per analizzare e sviluppare le argomentazioni proposte di discussione e di confronto nella propria regione.

Alla Conferenza Organizzativa Nazionale possono partecipare tutti i soci come auditori e a proprie spese.

TITOLO XIII – Congresso Regionale

Art. 14

La composizione e i compiti del Congresso Regionale sono stabiliti dall'Art.17 dello Statuto e dal Regolamento Congressuale.

Il Congresso Regionale può essere sia Ordinario che Straordinario.

Il Congresso Regionale Ordinario viene indetto ogni quattro anni, nei sei mesi precedenti la data fissata per il Congresso Nazionale, comunque dopo i Congressi Provinciali, dove questi esistano.

Qualora sia stato effettuato nel periodo intermedio tra due Congressi Nazionali, sarà comunque convocato nei mesi precedenti indipendentemente dal periodo del mandato trascorso.

La fase congressuale regionale deve concludersi almeno quaranta giorni prima del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale stabilisce il numero dei Consiglieri Regionali e designa i Delegati al Consiglio Nazionale in numero doppio rispetto al numero spettante alla Regione, secondo il Regolamento Pre-Congressuale.

Qualora sia stato impossibile celebrare il Congresso Regionale, i delegati delle Unità di Base, convocati "ad hoc" dal Presidente Regionale o sostituto, eleggeranno i delegati al Congresso Nazionale nel numero spettante.

TITOLO XIV – Consiglio Regionale

Art. 15

La composizione e i compiti del Consiglio Regionale sono stabiliti dall'Art.19 dello Statuto.

E' dotato di autonomia finanziaria grazie alla percentuale spettante dal tesseramento e ai contributi provenienti dagli Enti Pubblici e dai privati.

La convocazione del Consiglio Regionale deve essere fatta per iscritto e con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata e deve contenere il luogo, la data, l'orario e gli argomenti in discussione all'Ordine del Giorno.

Qualora nel corso della gestione uno o più componenti del Consiglio Regionale vengano a cessare dalla carica, il Consiglio Regionale provvede alla loro sostituzione nella sua prima riunione con i primi dei non eletti della Provincia dei surrogandi.

Il nuovo o i nuovi Consiglieri Regionali eletti, rimangono in carica fino alla scadenza della gestione in corso. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Regionali comporta la decadenza dell'intero Consiglio Regionale e la convocazione entro trenta giorni del Congresso Regionale per il rinnovo degli incarichi.

Nelle Regioni in cui non si è potuto, per gravi inadempienze, costituire il Consiglio Regionale, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario "ad acta", così come previsto dall'Art. 35 dello Statuto, con il compito di svolgere, entro sei mesi, tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Consiglio Regionale commissariato.

Il Consigliere Regionale decade dalla carica per:

- dimissioni o decesso,
- a seguito di decadenza per inadempienza alle norme statutarie su provvedimento del Consiglio Regionale
- per tre assenze consecutive al Consiglio Regionale.

TITOLO XV – Presidente Regionale

Art. 16

Le modalità elettive ed i compiti del Presidente Regionale sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto.

Il Presidente Regionale, in caso di dimissioni, assenza, impedimento definitivo o impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, viene dichiarato decaduto dall'incarico e sostituito dal Vice Presidente Regionale.

Altresì, il Consiglio Regionale, con il parere favorevole di almeno il 60% dei suoi componenti, può votare una mozione di sfiducia al Presidente Regionale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l'indizione di un nuovo Congresso Regionale Straordinario.

Art. 17

Il Vice Presidente Regionale è eletto, su indicazione del Presidente o del candidato alla Presidenza, dal Congresso Regionale a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

TITOLO XVI – Giunta Esecutiva Regionale

Art. 18

La composizione ed i compiti della Giunta Esecutiva Regionale sono stabiliti dall'art. 21 dello Statuto.

La Giunta Esecutiva Regionale si riunisce normalmente ogni tre mesi, su convocazione del Presidente regionale e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti.

La mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo Regionale entro il 31 Marzo dell'anno successivo potrà essere motivo di sfiducia.

Per la propria attività, la Giunta Esecutiva Regionale può avvalersi della collaborazione di esperti dei vari settori.

Le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva Regionale sono esercitate dal Segretario Regionale, che cura e redige l'apposito verbale.

TITOLO XVII – Segretario - Tesoriere Regionale

Art. 19

I compiti specifici del Segretario-Tesoriere Regionale sono stabiliti dall'Art.22 dello Statuto.

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Art. 20

I compiti specifici del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono stabiliti dall'Art. 23 dello Statuto.

Possono essere eletti revisori dei conti componenti non iscritti all'ANBIMA. Il Presidente del Collegio dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori, ove necessario per disposizione di legge.

Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 21

I compiti specifici del Collegio Regionale dei Probiviri sono stati stabiliti dall'Art. 24 dello Statuto.

TITOLO XVIII – Consulta Artistica Regionale

Art. 22

Il numero dei componenti della Consulta Artistica Regionale, è stabilito dall'Art. 19 dello Statuto.

I componenti della Consulta Artistica Regionale, scelti tra i Soci dell'ANBIMA Regionale o tra personalità di altissimo livello culturale, dovranno essere docenti, direttori di complessi musicali e/o studiosi di tradizioni musicali bandistiche, popolari, corali e discipline affini.

Il Presidente della Consulta Artistica Regionale convoca almeno una volta l'anno la stessa per l'impostazione del programma preventivo ed i relativi costi di spesa necessari per la relativa attuazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva Regionale.

Il Presidente della Consulta Artistica Regionale, periodicamente, relaziona alla Giunta Regionale circa l'andamento organizzativo del settore artistico - musicale.

Il Presidente della Consulta Artistica Regionale, in caso di assenza per impedimento o altri motivi, è sostituito da uno dei due Vice-Presidenti.

TITOLO XIX – Congresso Provinciale

Art. 23

Il Congresso Provinciale viene indetto, conformemente all'art. 26 dello Statuto, ogni quattro anni, in convocazione ordinaria, nei sei mesi precedenti la data fissata per il Congresso Nazionale.

Qualora il Congresso Provinciale sia stato effettuato nel periodo intermedio tra due Congressi Nazionali sarà comunque convocato nei sei mesi precedenti indipendentemente dal periodo del mandato trascorso. La fase congressuale provinciale deve concludersi almeno tre mesi prima del Congresso Nazionale.

Presidenza Provinciale

Art. 24

I compiti del Presidente Provinciale sono stabiliti dall'Art. 28 dello Statuto.

Il Vice Presidente Provinciale è eletto, su indicazione del Presidente o del candidato alla Presidenza, dal Congresso Provinciale a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Qualora sia stato impossibile celebrare il Congresso Provinciale, i delegati delle Unità di Base, convocati "ad hoc" dal Presidente Provinciale o sostituto, eleggeranno i delegati al Congresso Regionale nel numero spettante.

TITOLO XX – Consiglio Provinciale

Art. 25

I compiti del Consiglio Provinciale sono stabiliti dall'art. 27 dello Statuto.

La convocazione del Consiglio Provinciale deve essere fatta per iscritto e con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata e deve contenere il luogo, la data, l'orario e gli argomenti in discussione all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Provinciale nomina, su proposta del Presidente, l'eventuale Segretario Provinciale con funzioni di Tesoriere.

Il Segretario Provinciale predispone il Rendiconto Consuntivo Provinciale e la Previsione di Gestione Provinciale da sottoporre al Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Qualora nel corso della gestione uno o più componenti del Consiglio Provinciale vengano a cessare dalla carica, il Consiglio Provinciale provvede alla loro sostituzione nella sua prima riunione con i primi dei non eletti. Il nuovo o i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della gestione in corso. Le dimissioni della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale e la convocazione entro trenta giorni del Congresso Provinciale per il rinnovo degli incarichi.

Il Consigliere Provinciale decade dalla carica:

- per dimissioni o decesso,
- a seguito di decadenza per inadempienza alle norme statutarie su provvedimento del Consiglio Provinciale
- per quattro assenze consecutive al Consiglio Provinciale

Giunta Esecutiva Provinciale

Art. 26

La composizione ed i compiti della Giunta Esecutiva Provinciale sono stabiliti dall'art. 29 dello Statuto.

La Giunta Esecutiva Provinciale si riunisce normalmente ogni tre mesi, su convocazione del Presidente Provinciale o sostituto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti.

La mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo Provinciale entro il 31 Marzo dell'anno successivo potrà essere motivo di sfiducia.

Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Art. 27

La composizione ed i compiti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti sono stabiliti dall'art. 30 dello Statuto.

Possono essere eletti revisori dei conti componenti non iscritti all'ANBIMA. Il Presidente del Collegio dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori, ove necessario per disposizione di legge.

Consulta Artistica Provinciale

Art. 28

La composizione ed i compiti della Consulta Artistica Provinciale, qualora creata, è stabilito dall'Art. 32 dello Statuto. È nominata in conformità all'art. 27 dello Statuto.

TITOLO XXI – Delegati Provinciali

Art. 29

I compiti dei Delegati Provinciali sono stabiliti dall'art. 31 dello Statuto.

TITOLO XXII – Gestione Economica

Art. 30

Per la corretta gestione economica dell'ANBIMA, la Giunta Esecutiva Nazionale, in base all'Art.11 dello Statuto, determina il rimborso spese di tutti i Componenti degli Organi Centrali (specificati all'Art.7 dello Statuto).

Coloro che avranno diritto al rimborso spese dovranno presentare, alla Presidenza Nazionale, regolari pezze giustificative in linea con le indicazioni di seguito specificate:

- Biglietto ferroviario Eurostar 2^a classe dalla propria residenza alla sede dell'incontro + metropolitana. Per altri mezzi di trasporto (aereo) scelto dai singoli partecipanti la Presidenza Nazionale interverrà con rimborso simile alle tariffe ferroviarie previa presentazione di regolari giustificativi fatture intestate all'ANBIMA Nazionale.

- In caso di necessario pernottamento e qualora si usufruisce di una struttura diversa da quella stabilita dalla Presidenza Nazionale, il rimborso sarà di €. 55,00. Il rimborso per eventuale pasto necessario sarà di €. 22,00 previa presentazione di fattura intestata all'ANBIMA Nazionale;

- Il rimborso per eventuale fruizione della propria autovettura sarà di €. 0,25 Km. tutto compreso (pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi).

Esempio:

(calcolando Andata e Ritorno): x 3 passeggeri €. 0,25 a Km. x 150 = €. 37,50; x 2 passeggeri €. 0,25 a Km. x 2/3 = €. 25,00; x 1 passeggero €. 0,25 a Km. x 1/3 = €. 12,50;

Art. 31

La percentuale di spettanza sulle quote associative sarà così distribuita:

- 1) sull'iscrizione annuale dell'Unità di Base all'ANBIMA (comprensiva dell'abbonamento alla Rivista "Risveglio Musicale):
 - Presidenza Nazionale 90 %
 - Presidenza Regionale 10 %
- 2) sulla tessera del singolo socio:
 - Presidenza Nazionale 1/3
 - Presidenza Regionale 2/3

Il Consiglio Regionale ha la facoltà di stabilire la percentuale spettante alle Presidenze Provinciali di competenza.

TITOLO XXIII – Disposizioni Generali

Art. 32

A tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono eleggibili tutti i soci dell'ANBIMA.

Per accedere alle cariche sociali nazionali, regionali e provinciali, il socio dovrà essere iscritto, oltre che per l'anno in corso di svolgimento dei rispettivi Congressi, anche per almeno i due anni precedenti.

L'esercizio, da parte del singolo socio, di qualsiasi carica in seno all'ANBIMA è un servizio a titolo gratuito. Possono essere riconosciuti il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Le incompatibilità alle cariche elettive ANBIMA sono stabilite dall'Art.38 dello Statuto.

Tutte le riunioni collegiali previste dallo Statuto sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione salvo quanto eventualmente disposto dallo Statuto stesso per casi particolari.

Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei votanti.

Tutte le votazioni riferite a persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

A tutte le riunioni degli Organi Centrali e Periferici deve essere redatto un verbale da approvarsi nella seduta successiva.

Qualsiasi impegno, che comporti una responsabilità finanziaria deliberato dall'organo statutario competente, deve risultare da apposito verbale.

Il Segretario Nazionale deve inoltrare, subito dopo l'approvazione definitiva, copia della Previsione di Gestione Nazionale e del Rendiconto Consuntivo Nazionale ai Presidenti Regionali ed ai Consiglieri Nazionali risultati assenti alla discussione.

Il Rendiconto Consuntivo e la Previsione di Gestione degli Organi Periferici devono essere obbligatoriamente, subito dopo l'approvazione definitiva, inoltrati agli Organi Superiori entro i termini stabiliti del 31 marzo sia per la parte Regionale che per la parte Provinciale.

Qualsiasi programma elaborato dalle strutture periferiche dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale entro il 31 Marzo.

Da ogni incarico si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, espresso su apposito ordine del giorno, del 60% dei componenti l'Organo che ha provveduto alla elezione.

L'ordine del giorno di sfiducia deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei componenti l'organo competente che per deliberare dovrà riunirsi non meno di dieci giorni e non oltre trenta dalla richiesta.

La votazione avviene per scrutinio segreto dei componenti l'organismo competente.

Decade da ogni carica associativa colui che non risulta tesserato all'ANBIMA.

Le misure disciplinari applicabili ad ogni livello sono le seguenti:

- Richiamo per atteggiamenti non consoni agli scopi dell'Associazione;
- Deplorazione;
- Decadenza in caso di assenza per tre volte consecutive;
- Espulsione per atteggiamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione;
- Sospensione.

Nelle Regioni in cui non si è potuto, per gravi inadempienze, costituire il Consiglio Regionale, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario "ad acta", così come previsto dall'Art. 35 dello Statuto, con il compito di svolgere, entro sei mesi, tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Consiglio Regionale commissariato. Parimenti si opererà per i Consigli Provinciali mediante nomina, da parte del Consiglio Regionale, di un commissario "ad acta".

L'organo ufficiale di stampa dell'ANBIMA è la Rivista il "Risveglio Musicale".

La Giunta Esecutiva Nazionale avrà l'obbligo di presentare il Regolamento Pre-Congressuale alla ratifica del Consiglio Nazionale almeno un anno prima della data del Congresso Nazionale Ordinario.

TITOLO XXIV – Disposizioni Transitorie

Art. 33

Il presente Regolamento Organico entra in vigore nella data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale (28/05/2011) e costituirà parte integrante dello Statuto dell'Associazione.